

INTERVENTO

# Un circolo virtuoso per il reimpiego

di **Michele Tiraboschi**

**I**l collegamento tra politiche attive e politiche passive per il lavoro – rafforzato dal legislatore in occasione delle recenti misure anticrisi – è il cuore di un moderno sistema di protezione sociale.

Per rendere più effettivo questo collegamento, che è assai debole nella realtà del nostro mercato del lavoro, la circolare firmata giovedì si propone di ricondurre a un quadro unitario le svariate misure di incentivazione e supporto al reinserimento dei percettori di sostegno al reddito (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). L'obiettivo è fornire chiarimenti pratici agli operatori del mercato (centri per l'impiego, operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati) al fine di un pieno ed effettivo utilizzo di tutti gli strumenti a supporto del reinserimento dei disoccupati.

Importanti misure di supporto al reinserimento sono gli incentivi per l'assunzione di percettori di trattamenti di sostegno al reddito o di lavoratori disoccupati. Tutti i percettori sono oggi oggetto di una assunzione incentivata, mediante: incentivi all'assunzione di lavoratori titolari di indennità di mobilità; sgravio contributivo per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria e di beneficiari di trattamento speciale di disoccupazione, nonché, tra i più recenti, incentivo all'assunzione di beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga e di titolari di indennità di disoccupazione; riduzione contributiva per l'assunzione di percettori di indennità di disoccupazione con almeno 50 anni di

età; riduzione contributiva per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o percettori di indennità di disoccupazione ordinaria con 35 anni di anzianità contributiva.

A queste si aggiungono misure di incentivazione alla assunzione di lavoratori disoccupati (non percettori): sgravio contributivo per l'assunzione di lavoratori disoccupati da più di 24 mesi; di lavoratori iscritti nelle

liste di mobilità, titolari o non titolari di indennità; di lavoratori con la qualifica di dirigenti privi di occupazione.

Analogamente, sono previsti incentivi destinati ai percettori di prestazioni di sostegno al reddito (ammortizzatori in deroga per sospensione; trattamenti di integrazione salariale per Cig, Cigs o contratto di solidarietà), volti a supportare l'avvio di una attività autonoma oppure l'associazione in cooperativa.

Centrale, nella circolare, è poi il richiamo delle misure di attivazione e responsabilizzazione dei beneficiari di sussidi e cioè la sanzione della decadenza dal beneficio in caso di rifiuto di una occasione di lavoro congrua ovvero di un percorso formativo e di riqualificazione professionale.

La concessione di un qualsiasi trattamento di sostegno al reddito viene infatti condizionata ex ante, in base all'articolo 19, comma 10 del Dl 185/2008, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

Per lavoro "congruo" si intende un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza e a non più di 50

chilometri dalla residenza del lavoratore o raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Per rendere effettiva l'attivazione dei percettori e la loro disponibilità sono fondamentali le informazioni sui beneficiari al fine di offrire loro quei percorsi formativi o di reinserimento

al lavoro di cui parla la legge e applicare, in caso di rifiuto ingiustificato, le relative sanzioni. A questo è volta la creazione, da parte dell'Inps, della banca dati informatizzata dei percettori di trattamento di sostegno al reddito. I centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro, con la banca dati, possono conoscere quali soggetti sono percettori di benefici. Quindi, in caso di rifiuto di un lavoro congruo o di un percorso di formazione, sanno che devono comunicare i comportamenti che integrano causa di decadenza. Per i dipendenti pubblici, responsabili dei centri per l'impiego o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche coinvolte, la mancata comunicazione configura una responsabilità per danno erariale

L'autore è consigliere del **ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi**

